

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

10.1.2006

PE 367.851v01-00

EMENDAMENTI 27-51

Progetto di relazione di Christa Prets

(PE 364.795v02-00)

Azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019

Proposta di decisione (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Manuel Medina Ortega e Teresa Riera Madurell

Emendamento 27
Considerando 3 bis (nuovo)

3 bis. In determinate regioni dell'Unione europea esistono enti locali che non sono comuni in senso stretto ma svolgono funzioni simili in campo culturale, come ad esempio i Consigli insulari delle Canarie e delle Baleari.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a far partecipare all'azione comunitaria tutti gli enti locali.

Emendamento presentato da Christa Prets, Doris Pack, Helga Trüpel e Marielle De Sarnez

Emendamento 28
Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. Sarà istituita una giuria composta da 6 esperti nazionali e 7 esperti europei; l'intera giuria, comprendente 13 esperti (la "giuria"), controllerà la fase di selezione fino alla designazione della città; il processo di monitoraggio sarà controllato soltanto dai sette esperti europei della giuria (che diventa la "giuria di monitoraggio e consultiva"), che forniranno orientamenti alle capitali durante la fase di monitoraggio fino alla manifestazione.

Or. en

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 29
Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. Le precedenti capitali europee della cultura sono organizzate in rete e rappresentano un importante potenziale per accompagnare le future capitali europee della cultura durante la fase di preparazione, sulla base delle esperienze fatte nel corso delle manifestazioni passate.

Or. fr

Motivazione

Va sottolineato il ruolo svolto dalla rete delle diverse città europee della cultura nel garantire che le esperienze delle manifestazioni passate non vadano perse e possano contribuire all'organizzazione delle manifestazioni future.

Emendamento presentato da Manuel Medina Ortega e Teresa Riera Madurell

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1

1. Possono essere nominate “Capitale europea della cultura” per un periodo di un anno, a turno, le città degli Stati membri indicati nell’elenco figurante nell’allegato.

Possono essere nominate “Capitale europea della cultura” per un periodo di un anno, a turno, le città degli Stati membri, **come pure gli enti locali aventi competenze in materia culturale, quali i Consigli insulari delle Canarie e delle Baleari**, indicati nell’elenco figurante nell’allegato.

Or. es

Motivazione

Tutti gli enti locali devono avere la possibilità di partecipare all'azione comunitaria.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 31
Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)

Le capitali europee della cultura designate sono su un piano di parità e nessuna iniziativa volta a coinvolgere paesi terzi in eventi culturali europei potrà comportare l'aumento del loro numero.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le capitali europee della cultura designate, appartenenti ai vecchi e nuovi Stati membri, siano semplicemente su un piano di parità.

Emendamento presentato da Christa Prets, Doris Pack, Helga Trüpel e Marielle De Sarnez

Emendamento 32
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Criteri di candidatura

Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, ripartiti nelle due categorie "Dimensione europea" e "Città e cittadini":

Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma:

a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale,

b) mette in luce la ricchezza della diversità culturale in Europa,

c) mette in rilievo gli aspetti comuni delle culture europee.

Per quanto riguarda l'aspetto "Città e cittadini", il programma:

a) promuove la partecipazione dei cittadini che abitano nella città e nei dintorni e suscita il loro interesse come pure quello dei cittadini provenienti dall'estero,

b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città.

Or. en

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2

2. Le proposte sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati. *soppresso*

Or. fr

Motivazione

Poiché la selezione deve essere effettuata dallo Stato membro interessato e non dalla giuria, non vi è alcun bisogno che le proposte siano sottoposte in via preliminare all'attenzione della Commissione.

Emendamento 34
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Selezione e designazione

1. Ciascuno degli Stati membri interessati organizza la selezione di una città secondo le proprie procedure.

2. Dopo la selezione, lo Stato membro interessato designa la città in questione per la nomina a "Capitale europea della cultura". Esso informa al riguardo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione, comunicando il programma.

3. Il Parlamento europeo trasmette un parere alla Commissione entro due mesi dal ricevimento della designazione dello Stato membro interessato.

4. Il Consiglio, deliberando in base ad una raccomandazione dello Stato membro interessato e alla luce del parere del Parlamento europeo, nomina ufficialmente la città in questione quale "Capitale europea della cultura" per l'anno per il quale è stata designata.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si basa sull'articolo 8 e propone una procedura di selezione e designazione semplificata, rientrando nella responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le procedure di preselezione e selezione finale della giuria sono soppresse. La selezione della città è fatta dallo Stato membro interessato, il PE dà il suo parere e quindi il Consiglio designa la città che sarà capitale europea della cultura.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 35

Articolo 5, titolo

Giuria

Gruppo di monitoraggio

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Motivazione

La giuria è sostituita dal solo gruppo di monitoraggio, in quanto la procedura di selezione è assicurata dallo Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 36

Articolo 5, paragrafo 1

1. È **istituita una giuria** che ha il compito di valutare **le proposte delle città candidate e raccomandare la designazione di una città da parte dello Stato membro interessato.**

1. È **istituito un gruppo di monitoraggio** che ha il compito di valutare **la preparazione della manifestazione, in particolare per quanto concerne il valore aggiunto europeo dei programmi.**

Or. fr

Motivazione

L'emendamento propone di abbandonare il concetto di giuria, in quanto il processo di preselezione e di selezione finale che ne risulta è amministrativamente troppo macchinoso. Il ruolo degli esperti europei, organizzati come gruppo di monitoraggio, deve limitarsi al sostegno della città scelta dal Consiglio durante la fase di preparazione alla manifestazione.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 37

Articolo 5, paragrafo 2

2. La **giuria è composta da 13 membri**, nominati dal Parlamento europeo, dal

2. **Il gruppo di monitoraggio è composto da 7 membri** nominati dal Parlamento europeo,

Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni *nonché dagli Stati membri interessati* ogni anno. *Essa* designa il suo presidente fra *le* personalità *nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni.*

dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni ogni anno. *Il gruppo di monitoraggio* designa il suo presidente fra *queste* personalità.

Or. fr

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 4

4. Ciascuno degli Stati membri interessati nomina come membri, d'intesa con la Commissione, sei personalità indipendenti dalle città candidate.

soppresso

I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in situazione di conflitto d'interessi e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale o allo sviluppo delle città.

Or. fr

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 39
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Rete delle capitali della cultura

1. Le precedenti capitali europee della cultura sono organizzate in rete, al fine di accompagnare le future capitali europee della cultura durante la fase di preparazione, sulla base delle esperienze acquisite nel corso delle manifestazioni precedenti.

2. La rete si riunisce una volta l'anno in ciascuna nuova capitale europea della cultura.

3. È costituito un comitato ristretto composto di rappresentanti delle cinque ultime capitali europee della cultura, nominati dai loro rispettivi Stati membri, che sostiene il gruppo di monitoraggio nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il gruppo di monitoraggio tiene almeno una riunione con il comitato ristretto nella fase di preparazione intermedia. L'attuale capitale europea della cultura e quella che si trova nella fase finale dei preparativi partecipano altresì a tale riunione.

5. La Commissione organizza e convoca la riunione tra il gruppo di monitoraggio e il comitato ristretto, prendendo a carico i costi di funzionamento della rete (spese di spostamento per le riunioni e sito Internet della rete).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiarisce il funzionamento e il ruolo della rete delle capitali della cultura.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 40
Articolo 6

Articolo 6

soppresso

Preselezione

1. Ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria di cui all'articolo 5 al più tardi cinque anni prima dell'inizio della manifestazione.

2. La giuria valuta le proposte delle città candidate in base ai criteri di cui all'articolo 3.

3. Essa seleziona una rosa di candidature

oggetto di un ulteriore esame, predisporre una relazione sulle proposte delle città candidate e formula raccomandazioni dirette a quelle preselezionate.

Essa presenta la relazione allo Stato membro competente ed alla Commissione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento sopprime il processo di preselezione, dato che la selezione è effettuata dallo Stato membro interessato secondo le modalità da esso ritenute opportune.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 41
Articolo 7

Articolo 7

soppresso

Selezione finale

1. Le città preselezionate completano le loro proposte e trasmettono l'offerta completata agli Stati membri interessati, che l'inoltrano quindi alla Commissione.

2. Nove mesi dopo la prima riunione di selezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria per la selezione finale.

La giuria valuta i programmi modificati delle città preselezionate in base ai criteri di quest'azione ed alle raccomandazioni formulate nella riunione di preselezione.

Essa predisporre una relazione sui programmi dei candidati preselezionati e formula una raccomandazione per la designazione di una città come Capitale europea della cultura.

La relazione contiene anche raccomandazioni dirette alla città selezionata, concernenti i progressi da realizzare entro l'anno stabilito, nel caso in cui sia nominata dal Consiglio "Capitale

europa della cultura”.

La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento sopprime il processo di selezione finale che, come la preselezione, rientra fra le responsabilità dello Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 42
Articolo 8

Articolo 8

soppresso

Nomina

1. Ciascuno degli Stati membri interessati designa una città per la nomina a “Capitale europea della cultura” e comunica la designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell’inizio della manifestazione.

La designazione è accompagnata da una giustificazione della decisione basata sulle relazioni della giuria.

La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla giuria.

2. Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro due mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati.

Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni delle giurie, nomina ufficialmente le città in questione quali Capitali europee della cultura per l'anno

per il quale sono state designate.

Or. fr

Motivazione

Le procedure semplificate per la selezione e la designazione della città sono indicate in modo dettagliato nell'articolo 4 bis.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 43

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Al più tardi 24 mesi prima dell'inizio della manifestazione, la Commissione convoca ***i sette esperti nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione*** e dalle autorità responsabili dell'attuazione dei programmi delle città nominate capitali europee della cultura.

2. Al più tardi 24 mesi prima dell'inizio della manifestazione, la Commissione convoca ***il gruppo di monitoraggio*** e le autorità responsabili dell'attuazione dei programmi delle città nominate capitali europee della cultura, ***nonché il comitato ristretto della rete delle capitali europee della cultura.***

Or. fr

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 44

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

A partire da questa fase gli esperti formano il "gruppo di monitoraggio". ***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Il gruppo di monitoraggio è istituito all'articolo 5 e la menzione diventa quindi superflua.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 2, comma 4

Il gruppo di monitoraggio predispose una relazione di monitoraggio intermedio sull'avanzamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione *e le raccomandazioni figuranti nelle relazioni delle giurie di cui all'articolo 7, paragrafo 2.*

Il gruppo di monitoraggio predispose una relazione di monitoraggio intermedio sull'avanzamento dei preparativi della manifestazione e sui provvedimenti che restano da prendere, in linea con gli obiettivi ed i criteri dell'azione.

Or. fr

Emendamento presentato da Nikolaos Sifunakis

Emendamento 46
Articolo 11

Premio

In base alla relazione *di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma*, la Commissione *può assegnare* un premio *a ciascuna delle* città nominate, *a condizione* che *i loro programmi rispondano* ai criteri *dell'azione* e *alle raccomandazioni formulate nelle fasi di selezione e di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10.* Tale premio *ricompensa la qualità del programma in relazione agli obiettivi del programma specificati all'articolo 3.*

Premio "*Melina Mercouri*"

In base alla relazione *elaborata dal gruppo consultivo e di monitoraggio al termine della sua seconda riunione, otto mesi prima dell'evento*, la Commissione *assegna* un premio *denominato "Melina Mercouri"* alle città nominate, *dal momento* che rispondano ai criteri di *"dimensione europea" di cui all'articolo 3* e *abbiano applicato le raccomandazioni della giuria e del gruppo consultivo e di monitoraggio.* Tale premio *consiste in una somma di denaro, versata integralmente sette mesi al più tardi prima dell'inizio dell'anno in questione.*

Or. el

Motivazione

Si propone che il premio assegnato alle città nominate che rispondono ai criteri previsti porti il nome di "Melina Mercouri" in omaggio all'ex ministro greco della Cultura che lanciò l'iniziativa di creare le "Capitali culturali d'Europa".

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 47
Articolo 11

In base alla relazione di cui all'articolo 10,

In base alla relazione di cui all'articolo 10,

paragrafo 2, secondo comma, la Commissione può assegnare un premio a ciascuna delle città nominate, a condizione che i loro programmi rispondano ai criteri dell'azione e alle raccomandazioni formulate *nelle fasi di selezione e* di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10. Tale premio ricompensa la qualità del programma in relazione agli obiettivi del programma specificati all'articolo 3.

paragrafo 2, secondo comma, la Commissione può assegnare un premio a ciascuna delle città nominate, a condizione che i loro programmi rispondano ai criteri dell'azione e alle raccomandazioni formulate *dal gruppo di monitoraggio nella fase* di monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10. Tale premio ricompensa la qualità del programma in relazione agli obiettivi del programma specificati all'articolo 3.

Or. fr

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 48

Articolo 14, paragrafo 2, punti 4, 5 e 6

4) La Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell'azione.

soppresso

5) La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni.

6) La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Nelle disposizioni transitorie va applicata la stessa procedura di selezione spettante al solo Stato membro interessato. Il ruolo della giuria è soppresso.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 49

Articolo 14, paragrafo 2, punti 7 e 8

7) Il Parlamento europeo *può trasmettere*

7) Il Parlamento europeo *trasmette* alla

AM\597136IT.doc

13/15

PE 367.851v01-00

alla Commissione un parere sulla designazione *o sulle designazioni* entro tre mesi dalla ricezione *della relazione*.

8) Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo *e della relazione della giuria*, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata.

Commissione un parere sulla designazione *presentata dallo Stato membro interessato* entro tre mesi dalla *sua* ricezione.

8) Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata.

Or. fr

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 50
Allegato, riga 1, colonna 3 (nuova)

Romania

Or. fr

Motivazione

Poiché la città di Sibiu è la città partner di Lussemburgo, capitale europea della cultura 2007, è opportuno che nell'allegato, accanto al Lussemburgo, sia menzionata anche la Romania. Ciò è stabilito dalla decisione 2004/654/CE del Consiglio del 27 maggio 2004, concernente la designazione della capitale europea della cultura 2007 (GU L 299 del 24.9.2004, pag. 19).

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 51
Allegato, riga 2, colonna 3 (nuova)

Norvegia

Or. fr

Motivazione

Poiché la città di Stavanger è la città partner di Liverpool, capitale europea della cultura 2008, è opportuno che nell'allegato, accanto al Regno Unito, sia menzionata anche la Norvegia. Ciò è stabilito nella decisione 2004/659/CE del Consiglio del 27 maggio 2004,

concernente la designazione della capitale europea della cultura 2008 (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 54).